Al signor **Sindaco del Comune di**

QUILIANO

loc.tà Massapè civ. 21 – 17047 Quiliano SV

Alla spett.le **PROVINCIA DI SAVONA**

Via Sormano 12 - 17100 Savona SV

Alla spett.le **REGIONE LIGURIA**

Via Fieschi 15 – 16121 Genova GE

E
Comune di Quiliano
Copia Conforme all'originale
Protocollo N.0015377/2013 del 23/12/2013
Classifica: 10.10.2

Deliberazione del Consiglio Comunale di Quiliano n. 24 del 05/08/2013 relativa a varianti al vigente Piano Urbanistico Comunale di Quiliano approvato con delibera del C.C. n. 27 del 28.06.2005.

OSSERVAZIONI

Lo scrivente LUCON Stefano (nato a Savona il 29/09/1970, domiciliato presso il proprio studio in Quiliano Vi Madonna della neve 6 – c.f. LCNSFN70P29I480J), libero professionista che esercita la propria attività sul territorio, si pregia di sottoporvi la presente osservazione alla normativa di PUC come indicato all'oggetto.

Mi riferisco in particolare alle previsioni di cui all'art. 25 delle Norme di Conformita' e di congruenza, laddove la tabella di cui al comma 1, stabilisce per le “strade locali”, qualificate altresi di tipo F, fuori dai centri abitati, una fascia di rispetto di mt 20 dal confine stradale.

Quasi tutte le strade che conducono alle frazioni o alle borgate del territorio comunale, attraversano ambiti agricoli, sia di conservazione o riqualificazione in aree di produzione agricola, sia di conservazione, riqualificazione o presidio nel territorio di presidio ambientale.

Gli ambiti citati, anche se con differenti priorità e finalità, consentono

Comune di Quiliano
E
Copia Conforme all'originale
Protocollo N.0015377/2013 del 23/12/2013
Classifica: 10.10.2

seppur in maniera contenuta, uno sviluppo edificatorio, in senso residenziale e in senso prettamente agricolo produttivo (magazzini, stalle ecc), da attuarsi direttamente mediante singolo permesso di costruire convenzionato.

La normativa di PUC per gli ambiti agricoli, comunque qualificati, impone altresì che le costruzioni avvengano in prossimità di strade già esistenti limitando lo sviluppo degli eventuali nuovi tracciati stradali a 50 mt , oppure sino ad un massimo consentito non superiore a 100 mt in casi eccezionali (vedi art. 66, 67, 68 e 69). Tale previsione è evidentemente dettata da un principio di salvaguardia del territorio, ovvero, è finalizzata ad evitare che nuovi tracciati stradali eccessivamente lunghi ne stravolgano l'orografia a discapito delle superfici coltivabili.

Evidentemente le due norme sono in contrasto tra loro.

Basti infatti pensare che, salvo limitati tratti in fondovalle, tutte le strade prese in considerazione nella presente, corrono a mezza costa, lungo pendii spesso terrazzati con fasce profonde mediamente 3-4 mt. e sorrette da muri che raramente scendono sotto i due metri di altezza.

Una costruzione che debba essere posizionata almeno a 20 mt dal ciglio della strada carrabile più prossima, si troverà quasi certamente 5-6 fasce a monte o a valle della strada medesima, ovvero ad una quota superiore o inferiore per almeno 10-12 mt nei casi più fortunati.

Tale dislivello, per essere superato agevolmente, ovvero con una pendenza media del 15 %, necessita di uno sviluppo stradale pari ad almeno 70-80 metri.

E' quindi evidente come la distanza prevista all'art. 25 comporti

obbligatoriamente lo sviluppo di strade ben superiori ai 50 mt, deprecabili sia in termini di costi sia di presidio e valorizzazione delle aree agricole.

Il **Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada** (Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 nr.495 aggiornato al D.P.R. 6 marzo 2006, n.153), all'art. 26 comma 2 stabilisce le fasce di rispetto delle strade fuori dai centri abitati.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo dispone invece :

"3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ***ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta,*** *ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:*

a) 30 m per le strade di tipo A;

b) 20 m per le strade di tipo B;

c) 10 m per le strade di tipo C."

Le strade di tipo F sono invece trattate al comma 5 della ridetta normativa, comma espresso come segue:

"5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le

Comune di Quiliano
E
Copia Conforme all'originale
Protocollo N.0015377/2013 del 23/12/2013
Classifica: 10.10.2

ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione."

E' logico e doveroso imporre attraverso il PUC una normativa di tutela delle strade attraverso la definizione delle relative fasce di rispetto, anche ai fini di mantenere in adiacenza spazi liberi da destinare all'occorrenza ad ampliamenti della sede stradale o per aree a servizio della medesima. Tuttavia è difficile ipotizzare che lungo le strade extraurbane del quilianese siano prevedibili ampliamenti o spazi di servizio che vadano oltre pochi metri dall'attuale ciglio.

Certo di avervi sottoposto una problematica di interesse generale che, laddove ignorata, continuerebbe a pregiudicare l'attuabilità delle più che mai condivisibili previsioni incentivanti l'attività agricola nelle aree individuate idonee a tali scopi dal PUC, lo scrivente ne richiede la modifica all'art. 25 delle Norme di Conformità e di Congruenza, affinchè la distanza minima dalle strade oggetto della presente sia ridotta a mt. 10, più che sufficienti a garantirne la percorribilità in sicurezza e l'attuazione di eventuali interventi di miglioria.

Grato per l'attenzione rivolta, con l'occasione porge distinti saluti.

Quiliano, 20 dicembre 2013

LUCON Stefano

Comune di Quiliano
E
Copia Conforme all'originale
Protocollo N.0015377/2013 del 23/12/2013
Classifica: 10.10.2